

Consorzio Forestale Presolana – Regolamento interno
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 1

(Campo di applicazione del regolamento)

Il funzionamento ordinario del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo Statuto, dal presente regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto consortile.

TITOLO I

LE ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 2

(Attività di interesse collettivo)

Il Consorzio avendo per oggetto statutario lo svolgimento di tutte le attività mutualistiche tendenti alla conservazione, valorizzazione e miglioramento delle proprietà agro-silvo-pastorali e delle risorse ambientali, in generale può esercitare, in forma autonoma e nell'interesse di tutti gli associati, le seguenti attività:

- coordinare e/o gestire attività connesse ai rapporti foresta/agricoltura, foresta/industria, ambiente/turismo;
- promuovere in modo organico ed efficace iniziative e rapporti fra gli organi comunitari, statali, regionali, provinciali e della Amministrazione in genere ed il mondo delle proprietà agro-silvo-pastorali pubbliche e private;
- ricercare ed acquisire finanziamenti necessari alla conservazione e alla valorizzazione del settore agricolo, forestale, turistico e ambientale, con particolare attenzione alle zone svantaggiate di montagna;
- coordinare nell'ambito del comprensorio di pertinenza le diverse iniziative e le diverse attività che gli Enti associati attuano o intendono attuare nel proprio territorio, mediante lo scambio di esperienze tra i diversi associati e con l'attuazione di iniziative per l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico nel campo della gestione razionale e per il progresso dell'economia agro-silvo-pastorale;
- favorire sinergie e scambi tecnico-commerciali tra i diversi Enti associati, e promuovere lo sviluppo di impianti e servizi che favoriscano la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti principali e secondari delle aree oggetto d'intervento;
- fornire un'azione di sorveglianza e monitoraggio del patrimonio agro-silvo-pastorale associato e sul territorio dell'Alta Valle Seriana in genere.

Art.3

(Attività di interesse individuale)

Il Consorzio può fornire, inoltre, dietro specifico mandato, sui terreni di proprietà o in conduzione del richiedente, i seguenti servizi:

- conservazione, miglioramento ed ampliamento del bosco tramite rimboschimenti e rinfoltimenti;
- aggiornamento e revisione dei piani economici;
- incremento e valorizzazione della produzione forestale, e di quella legnosa, in particolare;
- valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche e tutela e incremento di flora e fauna;
- valorizzazione dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali;
- realizzazione di opere e di interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi da incendi e malattie parassitarie;
- manutenzione e miglioramento della viabilità rurale ed in particolare di quella forestale;
- difesa del suolo e sistemazioni idrauliche-forestali;
- conservazione e miglioramento dei pascoli montani;
- adeguamento igienico-sanitario degli alpeggi e ammodernamento degli impianti lattiero-caseario;
- conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico e privato;
- conservazione, realizzazione e miglioramento di strutture, opere e impianti a finalità turistico-ricreative e sportive;
- occupazione della manodopera locale al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni locali;
- servizio di custodia e sorveglianza dei patrimoni agro-silvo-pastorali.

Art.4

(Gestione e amministrazione dei patrimoni associati)

Il Consorzio può anche gestire ed amministrare i beni agro-silvo-pastorali dei singoli consorziati, a seguito di uno specifico atto formale che stabilisca la durata dell'affidamento, gli ambiti della gestione, diritti e doveri delle parti contraenti.

La gestione sarà autonoma e separata per ogni singolo consorziato.

Art.5

(Operazioni)

Per realizzare le proprie attività il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, od ente, di apertura di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.

Il Consorzio potrà concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal Consiglio di amministrazione necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal Consorzio se, in precedenza, i consorziati interessati alla operazione non abbiano dato idonee garanzie (provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

Art. 6

(Svolgimento dei compiti)

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Consorzio:

- a) provvede con beni ed attrezzature propri o dei consorziati, previa apposita convenzione;
- b) utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati, di imprese messi a sua disposizione mediante apposite convenzioni;
- c) può assumere personale con contratti d'opera ed instaurare rapporti di lavoro subordinato, nonché acquisire beni, servizi e forniture, in base ai criteri stabiliti negli appositi regolamenti consortili;
- d) amministra i contributi versati dai consorziati, nonché gli altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati, da imprese.

TITOLO II

LA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DEL CONSORZIO

Art. 7

(Criteri generali di gestione)

Per la definizione dei compiti di cui al precedente titolo, il Consiglio di amministrazione predispone un programma annuale di intervento, e relativo bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il programma annuale dovrà indicare le azioni generali di interesse collettivo e gli interventi specifici concordati con i soci.

Art. 8

(Criteri generali di riparto)

I costi di gestione ed amministrazione del Consorzio, relativi alle attività generali di interesse collettivo elencate all'art.2 del presente regolamento, detratti i contributi della Regione o di altri Enti e gli eventuali proventi, saranno sopportate totalmente dai consorziati tramite il versamento di un contributo annuale ordinario, ripartito tra i Soci in proporzione delle rispettive quote millesimali, in rapporto alle qualità di coltura delle proprietà affidate in gestione; per quanto riguarda gli eventuali Enti non proprietari in parti uguali.

Per le attività compiute dal Consorzio in nome e per conto di un Socio, le entrate e le uscite saranno imputate al richiedente stesso.

TITOLO III

Della gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali

Art.9

(Criteri generali di gestione)

Il consorzio gestisce ed amministra i beni agro-silvo-pastorali dei singoli consorziati in modo autonomo mediante accordi da definirsi di volta in volta con i consorziati medesimi. Tutti gli interventi rientreranno comunque nei programmi e nei piani di cui ai seguenti artt. 10, 11 e 12.

Art. 10

(Programmazione degli interventi)

Per coordinare la realizzazione dei compiti di cui al precedente art. 6, il consiglio di amministrazione predispone il programma annuale di intervento.

Art. 11

(Piano di assestamento forestale)

Per tutte le proprietà forestali consorziate deve essere predisposto un piano di assestamento.

Art. 12

(Piano annuale delle utilizzazioni)

Il piano esecutivo annuale delle utilizzazioni deve essere redatto dal direttore tecnico all'inizio di ogni anno, sulla base delle prescrizioni contenute nei piani di assestamento di cui al precedente art. 11, in accordo con la proprietà boschiva.

Esso, tenuta presente la esigenza di garantire un ampio periodo di lavoro alle maestranze ed un economico impiego dei mezzi tecnici consorziati, deve indicare analiticamente, nella loro quantità e cronologia di esecuzione, i lavori da svolgere nel corso dell'anno ed il relativo fabbisogno di personale ed attrezzature.

Nel programma verrà altresì indicato l'onere di spesa per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione delle attrezzature.

Art. 13

(Esecuzione dei lavori di utilizzazione)

Ai lavori di taglio, allestimento e trasporto del legname prodotto nelle aree forestali del consorzio provvede il consorzio stesso.

I lavori di cui al comma precedente sono generalmente eseguiti in economia, in convenzione con consorziati od altri enti, oppure a mezzo di appalto e, in ogni caso, secondo i criteri previsti dall'apposito regolamento consortile.

Art. 14

(Opere forestali)

Per il conseguimento delle finalità statutarie, il consorzio può eseguire tutti i seguenti interventi:

- rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati, coniferamenti di cedui ed ingenerare lavori di ricostruzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati, o distrutti da incendio;
- miglioramento dei boschi estinti, ivi compresa la trasformazione di cedui in alto fusto od in ceduo composto;
- sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
- cure culturali negli stadi iniziali di sviluppo del soprassuolo (sfollamenti e diradamenti) e operazioni di varia natura intese alla normalizzazione dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresi la conversione e la trasformazione di cedui in alto fusto;
- rinsaldamento dei terreni franosi;
- conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati dei consorziati;
- sistemazione idraulico-forestale delle pendici;
- realizzazione di opere ed interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e delle opere di bonifica montana;
- realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento;
- conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
- la gestione e il miglioramento degli alpeggi affidati al Consorzio e la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli d'alpeggio;
- la realizzazione, la posa o la vendita di arredo in legno locale, non trattato con sostanze chimiche di sintesi;
- realizzazione di ogni altra opera ritenuta utile per la valorizzazione dei terreni conferiti in gestione al consorzio, nonché manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo.

Art.15

(Infrastrutture forestali)

Sono considerate infrastrutture forestali, oltre alle strade forestali, le piste di bosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali nonché rifugi e i fabbricati, anche destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.

Art.16

(Strade forestali)

Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali, destinate al servizio del patrimonio agro-silvo-forestale, nonché i collegamenti di queste con la rete viaria pubblica.

Sono escluse le strade soggette a pubblico transito classificate ai sensi delle leggi e delle normative vigenti. Sulle strade forestali e sulle piste di esbosco è vietata ai sensi della normativa vigente, la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonché di quelli impiegati nello svolgimento di pubblici servizi e/o funzioni rispondenti alle finalità statutarie, oppure muniti di autorizzazione rilasciata per particolari e motivate necessità dal presidente del consorzio.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione a cura del consorzio di apposito segnale; potrà essere integrato da idonea barriera.

Art.17

(Servizio di custodia forestale)

L'eventuale servizio di custodia forestale è rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà dei consorziati nonché alla tutela dell'ambiente naturale su tutta la superficie territoriale amministrata dal consorzio.

Art.18

(Finanziamento del servizio di custodia forestale)

I proprietari, individuali e collettivi, sono tenuti a contribuire al servizio di custodia di cui all'articolo precedente su tutti i beni agro-silvo-pastorali di loro proprietà conferiti al consorzio.

Altri proprietari di beni agro-silvo-pastorali ricadenti nella circoscrizione territoriale di sorveglianza del consorzio possono chiedere al consorzio stesso di usufruire del servizio secondo apposita convenzione tecnico-finanziaria.

TITOLO IV

RAPPORTI SOCIETARI

Art. 19

(Modalità di ammissione dei soci)

Il soggetto che intende far parte del consorzio dovrà inoltrare domanda al consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento vigente.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'esatta denominazione dell'impresa, dell'ente, della persona o della associazione, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante.

Essa dovrà contenere, altresì, la dichiarazione a firma autografa del legale rappresentante attestante la proprietà, la conoscenza delle norme statutarie, nonché di quelle del regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in esse contenute.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- in caso di proprietà pubblica:

- delibera del consiglio comunale o dell'ente;
- certificato catastale delle particelle fondiari costituenti la proprietà agro-silvo-pastorale amministrabile dal consorzio;

Il consiglio di amministrazione, previo esame della regolarità della istanza e dei documenti a corredo, con proprio parere espresso in forma scritta, dovrà sottoporre la richiesta di ammissione all'assemblea, alla quale è demandata ogni decisione al riguardo.

La decisione assembleare di ammissione al consorzio di un nuovo socio dovrà essere comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla decisione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Essa dovrà riportare la data di decorrenza al titolo di socio e gli adempimenti dovuti.

Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento, ma senza obbligo di motivazione.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

I soci che entrano a far parte del consorzio sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

Art. 20

(Obblighi dei consorziati)

La quota di ammissione al Consorzio, eventualmente diversificata secondo la tipologia di proprietà agro-silvo-pastorale, verrà deliberata dall'Assemblea generale dei consorziati su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Eguale, la quota di iscrizione consortile annua verrà deliberata dall'Assemblea generale dei consorziati su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per operazioni dipendenti e conseguenti a specifici mandati al consorzio da parte di una o più proprietà consorziate, il consiglio di amministrazione potrà richiedere a queste uno specifico ed adeguato apporto al fondo consortile.

Per le operazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli soci, rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati, il debito per l'insolvenza si ripartisce tra tutti in proporzione alle quote.

L'eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare ad un gruppo di soci mandanti del consorzio in specifiche operazioni, dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima del conferimento del mandato.

I consorziati interessati dovranno fornire pro-quota le controgaranzie per le cauzioni e per le altre garanzie cui sarà tenuto il consorzio.

Art. 21

(Recesso o esclusione)

In caso di recesso volontario, il socio deve far pervenire comunicazione scritta al Presidente entro l'anno antecedente a quello di scadenza dei quinquenni.

L'esclusione è deliberata dalla commissione amministratrice a maggioranza dei suoi componenti. E' fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di recesso od esclusione il contributo di partecipazione al fondo consortile del socio receduto, decaduto e escluso accrescerà proporzionalmente quello degli altri consorziati in ragione delle rispettive quote di iscrizione.

I consorziati receduti, esclusi ed i nuovi titolari delle imprese o proprietà trasferite per causa di morte o per atto fra vivi che non siano ammessi al Consorzio sono responsabili verso lo stesso e verso terzi nei modi indicati nell'art. 2615 c.c. per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data.

Art. 22

(Controllo analogo)

I soci esercitano congiuntamente, in seno all'assemblea, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nonché la direzione ed il coordinamento delle attività e dei servizi che il Consorzio opera in via strumentale. Le modalità specifiche con le quali tale attività di controllo, direzione e coordinamento vengono concretamente svolte, nei

confronti soprattutto del Consiglio di amministrazione, vengono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea stessa.

Art. 23

(Sanzioni)

In caso di infrazione alle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi del Consorzio, il presidente invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente la commissione amministratrice per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni.

TITOLO 4

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CONSORTILI

Art. 24

(Funzionamento dell'assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e entro il 31 dicembre di ogni anno, per definire il bilancio preventivo. L'assemblea straordinaria si riunisce ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente della Commissione Amministratrice mediante avviso di convocazione spedito per lettera raccomandata o con strumenti telematici, a ciascun socio, almeno 7 giorni prima della riunione, oppure almeno 24 ore prima nei casi di urgenza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione ed anche quella dell'eventuale seconda convocazione.

Le funzioni del segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 25

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata o con strumenti telematici da spediti almeno 5 giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza motivata

l'avviso di convocazione può essere spedito anche 24 ore prima della riunione, anche tramite faxo con strumenti telematici.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Consiglio di amministrazione; ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o chi ne fa le veci.

Per deliberazioni aventi oggetto l'assegnazione di lavori è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico o da un funzionario delegato.

Art. 26

(Funzionamento dei revisori dei conti)

Nell'adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione.

Copia della relazione è allegata al rendiconto.